

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 24 maggio 2013, n. 147

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 28 MW da realizzare nel Comune di Brindisi, località "Apani" - proponente: Inprogest Energia S.r.I, con sede legale in Via Mario Borsa 127- 00159 Roma

L'anno 2013 addì 24 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza del 30/07/2007, la Inprogest Energia Srl presentava domanda di verifica di Assoggettabilità a VIA per un parco eolico nel Comune di Brindisi, costituito da 14 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW.

Il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con D.D. n. 240 del 24/10/2011 disponeva l'assoggettamento a VIA del progetto.

La Società Inprogest Energia presentava quindi, con nota del 2/03/2012, acquisita al prot. n. 2024 del 5/3/2012, istanza di VIA con riferimento al parco eolico in oggetto, allegando lo Studio di Impatto Ambientale unitamente agli elaborati di progetto.

In data successiva, perveniva una nota di aggiornamento da parte della stessa Società proponente, acquisita al prot. n. 5076 del 27 giugno 2012, con la quale dichiarava di aver provveduto a rimodulare il progetto, conseguentemente a parere negativo da parte di ENAC- Direzione Operazioni di Napoli, attraverso una differente selezione del modello di aerogeneratore, grazie alla quale ENAC avrebbe poi espresso parere favorevole. A valle di quest'aggiornamento progettuale, la potenza specifica degli aerogeneratori veniva ridotta da 3 a 2 MW, sicchè la potenza complessiva del parco eolico di progetto veniva ridotta a 28 MW.

Con nota prot. n. 8141 del 10/10/2012 inviata alla Società proponente e agli enti competenti ad esprimere il proprio parere ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, l'Ufficio regionale Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS invitava questi ultimi ad esprimersi, dopo aver rappresentato l'iter procedimentale sino a quel punto percorso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.

L'11 dicembre 2012 il Comitato regionale per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011. Esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di ufficio ed il parere di incidenza

ambientale trasmesso dall'Ufficio al Comitato medesimo con nota prot. n. 10364 dell'11/12/2012, esprimeva parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni di cui al parere allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante.

Con nota prot. n. 10705 del 20/12/2012 l'Ufficio VIA/VAS trasmetteva alla società proponente e, per conoscenza, ai vari enti coinvolti nel procedimento, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., indicando in dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa il termine ultimo per produrre eventuali osservazioni.

Con nota acquisita al prot. n. 579 del 17/01/2013, la Inprogest Energia Srl trasmetteva "osservazioni alla nota prot. n. 10705 del 20.12.2012", formulando infine un invito a riesaminare le determinazioni conclusive del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e prefigurando una richiesta di risarcimento danni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni.

Con nota acquisita al prot. n. 1276 del 6/02/2013 la Inprogest Energia Srl trasmetteva le controdeduzioni alla nota con cui il Servizio regionale di Assetto del Territorio aveva comunicato i motivi ostativi al rilascio del parere favorevole.

Le due precedenti note venivano trasmesse insieme via pec al Servizio Ecologia della Regione Puglia ed acquisite al prot. n. 1622 del 13/02/2013.

Il Comitato regionale per la VIA si riuniva in data 9/5/2013 per l'espressione finale del parere di competenza, acquisito l'insieme dei pareri pervenuti a quella data e le controdeduzioni prodotte dal proponente, confermando il parere sfavorevole all'intervento in esame.

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta dell' 11.12.2012 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la società proponente ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 9.5.2013 che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 29.11.2012, parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 28 MW da realizzare nel Comune di Brindisi, località "Apani" proponente: Inprogest Energia S.r.l, con sede legale in Via Mario Borsa 127- 00159 Roma;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Caterina Dibitonto

4